

Città di Appiano Gentile
(Provincia di Como)



**PIANO DI GOVERNO
DEL TERRITORIO**

VIGENTE D.C.C. 27.07.2012 n°. 22 B.U.R.L. 30.01.13 n°. 5

3[^] VARIANTE
ASSOGGETTABILITA' A V.A.S.

RAPPORTO PRELIMINARE

V.A. - V3

Valutazione Ambientale Strategica V.A.S.:

Dott. arch. Giuseppe Tettamanti *iscr. albo di Como n°. 165-A*

novembre 2016

CONFERENZA DI VERIFICA	16 MAGGIO 2016
DECRETO DI NON ASSOGGETTABILITA'	25 MAGGIO 2016 prot. 6354

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

INDICE

1 - INTRODUZIONE	2
1.1 - PREMESSA	2
1.2 - OGGETTO E NATURA DELLA VAS	3
1.3 – QUADRO NORMATIVO SIGNIFICATIVO	5
2 – LA TERZA VARIANTE URBANISTICA: DESCRIZIONE	14
2.1 – ATTI PRELIMINARI	14
2.2 – PREMESSE	14
2.3 – PROPOSTA PROGETTUALE	16
2.4 – GLI AMBITI OGGETTO DI VARIANTE (LIVELLO CARTOGRAFICO)	18
2.5 – GLI ASPETTI NORMATIVI IN VARIANTE (LIVELLO DISPOSITIVO)	19
3 – ANALISI E VERIFICA TEMATICA DEGLI EFFETTI DELLA PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA	20
3.1 – L’APPROCCIO VALUTATIVO CALIBRATO AGLI AMBITI ED ALLE NORME IN VARIANTE	20
3.2 – CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI	31
3.3 – RETE NATURA 2000	33
4 – CONCLUSIONI	35

1 - INTRODUZIONE

1.1 - PREMESSA

Il presente documento ha la finalità di definire la proposta di Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS relativa alla 3^a Variante del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) estesa a due componenti costitutive (Piano delle Regole - P.d.R. e Piano dei Servizi - P.d.S).

La sua redazione richiede che la descrizione del processo risponda effettivamente a esigenze di chiarezza; il Rapporto Preliminare costituisce il documento principale del processo di consultazione e di partecipazione del pubblico che può concluderne la redazione prima della sua adozione e approvazione. A esso sono affidate funzioni di informazione, consultazione, partecipazione che sostanziano la legittimità del processo di valutazione; la consultazione delle autorità con competenze ambientali, promossa in merito al presente documento, ha anche lo scopo di contribuire a fornire, in particolare, osservazioni, suggerimenti e proposte di integrazione, eventuali correzioni e modifiche.

Si ricorda, che, in relazione alla edizione del P.G.T. originario, in data:

- 23.09.2011 è stata effettuata la prima conferenza di V.A.S. attinente il D.d.P.
- 12.01.2012 è stata effettuata la seconda conferenza
- 20.02.2012 è avvenuta l'adozione consiliare (D.C.C. n. 4)
- 01.06.2012 è stato emesso il provvedimento di compatibilità provinciale con il P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale)
- 27.07.2012 è avvenuta l'approvazione consiliare (D.C.C. n. 22)
- 30.01.2013 sul B.U.R.L. n. 5 è avvenuta la pubblicazione dell'avviso di approvazione che ha sancito l'efficacia con decorrenza pari data.

Successivamente sono intervenute:

- Una rettifica approvata, ai sensi dell'art. 13 comma 14 bis, con D.C.C. 30.09.2013 n. 30, pubblicata sul B.U.R.L. del 20.11.2013 n. 47
- Un Piano Attuativo in variante al Piano delle Regole approvato con D.C.C. 29.07.2015 n° 38 (*Variante al piano attuativo denominato di via Vignetta*), pubblicato con vigenza in data 19.08.2015 (B.U.R.L. n. 34), 1^a Variante
- 02.11.2015 è stata effettuata la prima conferenza di V.A.S. inerente la 2^a variante al P.G.T. (seconda conferenza prevista a gennaio 2016).

L'interesse manifestato per l'assetto pianificatorio disegnato dal nuovo strumento urbanistico e dalle potenzialità ivi connesse, oltre alla vivacità delle iniziative edificatorie ha indotto l'Amministrazione Comunale ad attuare le procedure di formazione di una ulteriore (3^a) e specifica variante al P.G.T., per sollecitare quei contributi e suggerimenti che potessero configurarsi come ulteriore perfezionamento dell'azione amministrativa entro un quadro condiviso di scelte finalizzato al rafforzamento territoriale in tema di sostenibilità.

A tale proposito la Giunta Comunale con propria deliberazione 15.07.2015 n° 153 ha dato formale avvio alle suddette operazioni, individuando contestualmente i soggetti preposti all'assunzione del ruolo di autorità procedente e autorità competente per la V.A.S.

Ne è seguita la pubblicazione, il 20.07.2015, dell'avviso di avvio di quanto deliberato.

In aggiunta alle considerazioni sin qui effettuate, nell'ottica condivisa della non duplicazione procedimentale e documentale, il Rapporto Preliminare (R.P.) qui prodotto arriva direttamente a definire gli elementi aggiuntivi di valutazione, facendo proprie le analisi e le conclusioni già contenute nel Rapporto Ambientale (R.A.) presentato in occasione della 2^a conferenza V.A.S. del 12.01.2012 riguardante il Piano vigente e successive edizioni (in particolare quello attinente la 2^a Variante già commentata).

In particolare vengono mantenute le strutture analitiche e valutative esplicate nel R.A. originario e successivi, in quanto la presente variante non altera nel complesso gli obiettivi generali e specifici e le connesse azioni, lo scenario di riferimento e le alternative/scenari di sviluppo; parallelamente, rimangono confermate le risultanze degli effetti ambientali attesi ed i relativi indicatori.

Alle autorità con competenze ambientali, si richiedono, in particolare, osservazioni, suggerimenti e proposte di integrazione, eventuali correzioni e modifiche.

1.2 - OGGETTO E NATURA DELLA VAS

La valutazione strategica dei Piani o Programmi, come in questo caso riferita al processo di formazione della 3^a Variante al P.G.T. del Comune di Appiano Gentile, fa riferimento ad una specifica Direttiva Europea (2001/42/CE) e non riguarda le opere, come nella nota Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), ma appunto i Piani e Programmi, assumendo per queste caratteristiche più generali la denominazione di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).


La VAS, nata concettualmente alla fine degli anni ottanta, è un processo sistematico di valutazione delle conseguenze ambientali di proposte pianificatorie, finalizzato ad assicurare che queste vengano incluse in modo completo e considerate in modo appropriato, alla pari degli elementi economici e sociali all'interno dei modelli di "sviluppo sostenibile", a partire dalle prime fasi del processo decisionale. La VAS riguarda i processi di formazione dei piani più che i piani in senso stretto. Si tratta quindi di uno strumento di aiuto alla decisione più che un processo decisionale in se stesso.

Per definire in termini concreti la VAS occorre porre attenzione sull'aggettivo "strategico", che la differenzia in modo sostanziale dalla VIA. Si prenda un esempio concreto: una necessità del territorio di collegamento trasporti: la VIA si pone il problema di verificare e mitigare gli impatti ambientali rispetto ad una decisione già assunta, ad esempio di una strada che collega un punto A ad un punto B; la VAS interviene a monte, giudicando come quel collegamento possa essere "strategicamente" risolto.

Nelle valutazioni riguardanti la pianificazione territoriale-urbanistica spesso si assiste ad una sottolineatura delle valenze ambientali, trascurando in tutto o in parte i concetti di sviluppo sostenibile. Ma quando nella valutazione non vengono considerate anche le valenze economiche e sociali, non si dovrebbe parlare di valutazione di sostenibilità ma invece di valutazione di compatibilità ambientale. La VAS quindi è ben lungi da costituire una VIA applicata ai piani.


La VAS permea il piano e ne diventa elemento costruttivo, valutativo, gestionale e di monitoraggio. È importante sottolineare che i processi decisionali politici sono fluidi e continui: quindi la VAS deve intervenire al momento giusto del processo decisionale.

Sempre più, negli ultimi tempi, l'attenzione si è spostata dalla metodologia all'efficacia: si può semplificare il modello concettuale della formazione di un piano con e senza VAS così:



Modello concettuale di VAS

La VAS permette di giungere ad un processo in cui il piano viene sviluppato basandosi su di un più ampio set di prospettive, obiettivi e costrizioni, rispetto a quelli inizialmente identificati dal proponente. La VAS viene vista come uno strumento di supporto sia per il proponente che per il decisore: inserendo la VAS nel processo lineare “avvio-obiettivi-iter”, in effetti si giunge ad una impostazione che prevede il ricorso a feedback in corso d’opera, così da meglio calibrare l’intero processo. In effetti la VAS deve essere vista più come uno “strumento” di formulazione del piano che come un documento in senso stretto. La preparazione del report finale è forse la parte meno rilevante della VAS in quanto tale report dovrebbe essere visto non solo come esito della valutazione ma, anche e soprattutto, come una documentazione del processo utilizzato e dei contenuti che ne sono scaturiti. La VAS deve essere inserita nei punti strategici del processo decisionale, se si vuole che il processo sia efficace e deve accompagnare tutto il processo decisionale. La VAS ha tra i suoi fini principali quello di mostrare le conseguenze delle azioni previste, dando pertanto importanti informazioni ai decisori e al pubblico e rappresentando quindi un rafforzamento del processo di pianificazione partecipata.



Schematizzazione del processo lineare connesso alla VAS

Dal punto di vista operativo la VAS deve basarsi da un lato su metodologie semplici e mirate espressamente al livello strategico, dall’altro su dati organizzati, senza il cui supporto è impossibile qualsiasi valutazione.

Solitamente le metodologie di valutazione sono di due tipi:

- una valutazione nel piano, con una stretta integrazione dei temi ambientali nel processo costruttivo pianificatorio, con l'uso di indicatori ambientali e di carte d'analisi e di sintesi;
- una valutazione del piano, con una procedura di valutazione ex ante ed ex post, così da valutare le possibili trasformazioni e da monitorarle nel corso della gestione dello strumento pianificatorio.

Come ribadito dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Como, approvato con D.C.P. 02.08.06 n°. 59 (B.U.R.L. 20.09.06 n°. 38), si evidenzia che, proprio al fine di adeguarsi al panorama normativo comunitario, è prevista la procedura di valutazione ambientale strategica per Piani e Programmi (P.G.T. ad es.). A tale proposito si evidenzia che i P.T.P.R., i P.T.C.P., come pure i Documenti di Piano (e le varianti) degli stessi P.G.T., vi rientrano a tutti gli effetti.

Infatti, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, paragrafo a), della direttiva quadro 2001/42/CE, la pianificazione comunale è da ritenersi tipologia soggetta all'obbligo di VAS.

Per quanto concerne le disposizioni comunitarie di riferimento si rimanda all'apposito paragrafo.

La menzionata direttiva comunitaria è stata recepita:

- dal D.lgs 152/06 del 03.04.2006, a livello statale, modificato con successivo D.lgs 4/08 del 16.01.2008 e dal D.lgs 128/10 del 29.06.2010;
- dalla L.R. 12/05 dell'11.03.2005 della Lombardia che, all'interno dell'art. 4, ha voluto anticipare una serie di indicazioni tese a promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio assicurando, contemporaneamente, un elevato livello di protezione ambientale.

La VAS, così come emerge dall'attenta analisi di questa normativa, si pone come uno strumento che, predisposto anteriormente all'avvio della procedura legislativa di adozione dello strumento urbanistico, cresce e si sviluppa in parallelo al Piano stesso, accompagnandolo in tutto il suo iter di formazione, consultazioni incluse.

La VAS prevede un'approfondita conoscenza sia del contesto ambientale di riferimento, generalmente espressa in termini di indicatori di stato e di pressione, sia dei criteri generali e specifici di sostenibilità, consentendo di gettare le basi per condurre il confronto e quindi procedere correttamente alla valutazione ambientale stessa.

Dal suddetto quadro conoscitivo la VAS recepisce gli indirizzi e gli obiettivi di tutela e salvaguardia ambientale ed al contempo ne verifica e misura lo stato in essere e quindi, una volta effettuate nuove scelte programmatiche, ne rivaluta gli effetti diretti, secondari, cumulativi, sinergici prevedibili a breve, medio e lungo termine. In tal modo è possibile assicurare la sostenibilità ed un elevato livello di protezione ambientale in riferimento alle diverse azioni che andranno ad esprimersi sul territorio attraverso i programmi pianificatori.

Le scelte di pianificazione non sono solo da verificare e misurare, ma per ognuna di queste occorre effettuare una valutazione anche rispetto a ragionevoli e possibili alternative.

1.3 – QUADRO NORMATIVO SIGNIFICATIVO

Schema norme di riferimento generali:

- Modalità per la pianificazione comunale, Deliberazione Giunta regionale 29 dicembre 2005, n. VIII/168;

- Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni;
- Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – Deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351;
- Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di Piani e Programmi - VAS Deliberazione Giunta regionale 27 dicembre 2007, n. VIII/6420;
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, modificato con successivo Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;
- Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati Piani e Programmi sull’ambiente;
- Decisione 871 CE del Consiglio del 20.10.2008 - Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in Protocollo;
- Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di Piani e Programmi - VAS – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16.01.08 n. 4, modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli. Deliberazione Giunta regionale 30 dicembre 2009, n. VIII/10971;
- Decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 ...”;
- Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di Piani e Programmi - VAS – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29.06.10 n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27.12.08 n- 8/6420 e 30.12.09 n. 8/10971. Deliberazione Giunta regionale 10 novembre 2010, n. IX/761.
- Circolare R.L. 14.12.2010 n. 13071, Allegato A, l’applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS nel contesto comunale.
- D.L. 13.5.2011 n. 70, Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia (G.U. 13 maggio 2011 n. 110), convertito in legge 12.07.2011 n. 106 (G.U. 12 luglio 2011 n. 160).
- Legge regionale 13 marzo 2012 n° 4, Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistica – edilizia.
- Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2012 - n. 3836, Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. 12/2005; d.c.r.n. 351/2007) - Approvazione allegato 1u - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Variante al Piano dei Servizi e Piano delle Regole.

La Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del 27 giugno, riguarda la valutazione degli effetti di determinati Piani e Programmi. La Delibera di Consiglio 13 marzo 2007 n. 351 della Regione Lombardia ne ha recepito i contenuti ed affinato la procedura.

Definizioni significative tratte dalla Direttiva:

1. Valutazione Ambientale

- l’elaborazione di un Rapporto Preliminare;
- lo svolgimento di consultazioni con il pubblico e i soggetti istituzionali;
- la valutazione del Rapporto Preliminare;
- la valutazione dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale;
- la messa a disposizione e la divulgazione delle informazioni sulla decisione.

2. Rapporto Preliminare - parte della documentazione del piano o del programma contenente l’individuazione, la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l’attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma. In sintesi esso deve (punti

aggiornati con disposizioni dettate dal D.lgs. 152/06 e s.m.i.):

- a) *illustrare i contenuti, gli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;*
- b) *illustrare gli aspetti pertinenti dello stato attuale dell' ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;*
- c) *evidenziare le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;*
- d) *contemplare qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE (istituzione delle Zone di Protezione Speciale - ZPS) e 92/43/CEE (direttiva "Habitat": istituzione dei Siti di Importanza Comunitaria - SIC), nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;*
- e) *mostrare gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi ed di ogni considerazione ambientale;*
- f) *analizzare i possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori (includendo anche gli effetti secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti, temporanei, positivi e negativi);*
- g) *valutare le misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;*
- h) *prevedere una sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;*
- i) *descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;*
- j) *presentare la sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.*

3. Possibili effetti significativi - correlati ai seguenti elementi:

- a) *in quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*
- b) *in quale misura il piano influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*
- c) *la pertinenza del piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;*
- d) *problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;*
- e) *la rilevanza del piano per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque);*
- f) *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;*
- g) *carattere cumulativo degli effetti;*
- h) *natura transfrontaliera degli effetti;*
- i) *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);*
- j) *entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);*
- k) *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite, dell'utilizzo intensivo del suolo;*

- l) *effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

4. Integrazione ambientale del piano – ovvero il processo effettivo e continuo che si sviluppa durante tutte le quattro fasi del ciclo di vita del piano:

0. *Orientamento e Impostazione;*
1. *Elaborazione e Redazione;*
2. *Consultazione e Adozione/Approvazione;*
3. *Attuazione, Gestione e Monitoraggio.*

In riferimento al D.lgs. 152/06 e s.m.i., si statuisce nella Parte Prima all'art. 3-quater, quanto segue:

1. *Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.*
2. *Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.*
3. *Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro.*
4. *La risoluzione delle questioni che coinvolgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane.*

L'art. 4, Parte Seconda, Capo I, riporta:

3. *La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione.*

4. *In tale ambito:*

- a) *la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.*
- b) *la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:*
 - 1) *l'uomo, la fauna e la flora;*
 - 2) *il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;*
 - 3) *i beni materiali ed il patrimonio culturale;*
 - 4) *l'interazione tra i fattori di cui sopra.*

L'art. 11, Parte Seconda, Capo II, evidenzia quanto segue:

- 1. La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18:*
 - a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;*
 - b) l'elaborazione del Rapporto Preliminare;*
 - c) lo svolgimento di consultazioni;*
 - d) la valutazione del Rapporto Preliminare e gli esiti delle consultazioni;*
 - e) la decisione;*
 - f) l'informazione sulla decisione;*
 - g) il monitoraggio.*
- 2. L'autorità competente, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei:*
 - a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di piano o di programma alla valutazione ambientale strategica nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 6;*
 - b) collabora con l'autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del Rapporto Preliminare e le modalità di monitoraggio di cui all'articolo 18;*
 - c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul Rapporto Preliminare nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie.*
- 3. La fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura legislativa. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.*
- 4. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.*
- 5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.*

L'art. 12, Parte Seconda, Capo II, prosegue:

- 1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto¹.*
- 2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.*
- 3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.*

¹ Comma così modificato dalla lettera a) del comma 10 dell'art. 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

4. *L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.*
5. *Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico².*
6. *La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati³.*

La Delibera di Giunta 27 dicembre 2007 n. 6420 della Regione Lombardia (Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di Piani e Programmi – VAS) e s.m.i., unitamente alla Deliberazione di Giunta regionale 10 novembre 2010, n. IX/761, ha approvato in via principale dei modelli metodologici, procedurali e organizzativi, in riferimento alla valutazione ambientale di Piani e Programmi (VAS).

Cronologicamente l'ultima innovazione è stata introdotta dalla Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2012 - n. 3836, che ha approvato l'allegato 1u - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Variante al Piano dei Servizi e Piano delle Regole.

Questi modelli, e la relativa modulistica di stampo procedurale, sono stati organizzati e personalizzati in riferimento alla tipologia di P/P da sottoporre ad assoggettabilità o VAS.

Pertanto in particolare per il caso in esame risulta applicabile il **modello 1u** (Varianti al Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole); l'estratto pertinente al caso può essere il seguente sotto riportato (paragrafi 2 e 5):

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 Valutazione ambientale - VAS

Il Piano di Governo del Territorio (PGT), ai sensi dell'articolo 7 della l.r.12/2005, definisce l'assetto dell'intero territorio comunale ed è articolato in tre atti: il documento di piano, il piano dei servizi e il piano delle regole.

Le varianti al piano dei servizi e al piano delle regole, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 bis della l.r.12/2005, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l'applicazione della VAS di cui all'articolo 6, commi 2 e 6, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale), tranne quelle per le quali sussiste la contemporanea presenza dei requisiti seguenti:

- a) non costituiscono quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/ CEE e successive modifiche
- b) non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE
- c) determinano l'uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori.

Per queste varianti minori si procede a verifica di assoggettabilità alla VAS.

2.2 Verifica di assoggettabilità alla VAS

Le varianti al piano dei servizi, di cui all'articolo 9, e al piano delle regole, di cui all'articolo 10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS come previsto dall'articolo 12 del D.lgs, fatte salve le fattispecie previste per l'applicazione della VAS di cui all'articolo 6, commi 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (comma 2 bis, articolo 13 della Lr 13 marzo 2012, n.4)

² Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

³ Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 10 dell'art. 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

Ad esse si applicano le disposizioni contenute nel presente modello al punto 3, 4 e 5

- 2.3 Esclusione dalla Valutazione ambientale - VAS e dalla verifica di assoggettabilità
- Sono escluse dalla valutazione ambientale e dalla verifica di assoggettabilità le seguenti varianti al piano dei servizi e al piano delle regole:
- a) per le modifiche degli elaborati di piano finalizzate:
 - alla correzione di errori materiali e rettifiche;
 - all'adeguamento e aggiornamento cartografico, alla effettiva situazione fisica e morfologica dei luoghi, ivi inclusi gli effettivi perimetri dei boschi, o per rettifica dei perimetri di ambiti o piani attuativi derivanti dalle effettive risultanze catastali e delle confinanze;
 - al perfezionamento dell'originaria previsione localizzativa di aree per servizi e attrezzature pubbliche di interesse pubblico o generale, anche a seguito delle risultanze catastali e delle confinanze;
 - ad interpretazioni autentiche di disposizioni normative tra loro contrastanti o comunque che necessitano di chiarimento da parte del Consiglio Comunale;
 - specificare la normativa di piano, nonché a renderla congruente con disposizioni normative sopravvenute, eccettuati espressamente i casi in cui ne derivi una rideterminazione *ex novo* della disciplina delle aree;
 - ad individuare ambiti territoriali in attuazione di disposizioni di legge statale e regionale.
 - b) modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, già oggetto di valutazione ambientale;
 - c) per le variazioni allo strumento urbanistico comunale finalizzate:
 - all'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso;
 - a garantire la cessione o retrocessione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, qualificate come improprie o inserite nei piani di alienazione o valorizzazione immobiliare delle amministrazioni comunali;
 - d) per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere;
 - e) per le variazioni dirette all'individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'art.27 della legge 5 agosto 1978 n.457 o dirette a modificare le modalità di intervento delle suddette zone, nel caso in cui non concretino ristrutturazione urbanistica, incremento di peso insediativo e riduzione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale;
 - f) per varianti che prevedono, esclusivamente, la riduzione degli indici urbanistici e delle volumetrie.

5. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS

5.1 Le fasi del procedimento

La verifica di assoggettabilità alla VAS è effettuata secondo le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.lgs, e quindi mediante:

1. avviso di avvio del procedimento e individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;

2. elaborazione di un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma;
3. messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica;
4. decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS e informazione circa la decisione.

5.2 Avviso di avvio del procedimento e individuazione dei soggetti interessati

La verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento di variante al piano dei servizi e al piano delle regole.

Tale avviso è reso pubblico ad opera dell'autorità procedente mediante pubblicazione sul sito web sivas e secondo le modalità previste dalla normativa specifica del piano dei servizi e del piano delle regole.

L'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale individua e definisce i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati.

5.3 Elaborazione del rapporto preliminare

L'autorità procedente predispone un rapporto preliminare contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva:

Il rapporto preliminare è predisposto con il contenuto di cui all'allegato II della direttiva e secondo lo schema da approvarsi con Decreto dirigenziale.

Per la redazione del rapporto preliminare il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall'art.3 della Legge di Governo del Territorio. Possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite.

Inoltre nel rapporto preliminare è necessario dare conto della verifica delle eventuali interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

5.4 Messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica

L'autorità procedente mette a disposizione, per trenta giorni, presso i propri uffici e pubblica sul sito web sivas il rapporto preliminare della proposta di P/P e determinazione dei possibili effetti significativi. Dà notizia dell'avvenuta messa a disposizione e pubblicazione su web.

L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 3.4, la messa a disposizione e pubblicazione su web del rapporto preliminare al fine dell'espressione del parere, che deve essere inviato, entro trenta giorni dalla messa a disposizione, all'autorità competente per la VAS ed all'autorità procedente.

5.5 Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS e Informazione circa la decisione

L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, esaminato il rapporto preliminare, valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato II della Direttiva si pronuncia, entro quarantacinque giorni dalla messa a disposizione, sulla necessità di sottoporre la variante al procedimento di VAS.

La pronuncia è effettuata con atto formale reso pubblico.

In caso di non assoggettabilità alla VAS, l'autorità procedente, nella fase di elaborazione della variante tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di verifica.

L'adozione e/o approvazione della variante dà atto del provvedimento di verifica nonché del recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute.

Il provvedimento di verifica viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito web sivas.

L'autorità procedente ne dà notizia secondo le modalità adottate al precedente punto 5.2.

Il provvedimento di verifica diventa parte integrante della variante adottata e/o approvata.

Fase del P/P	Processo P/P	Verifica di assoggettabilità alla VAS
Fase 1 Orientamento	P1.1 Orientamenti iniziali della variante al PdS e al PdR	A1.1 Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 – Valutazione di incidenza (zps / sic)
	P1.2 Definizione schema operativo della variante	A1.2 Definizione schema operativo per la Verifica e mappatura del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti
		A1.3 Rapporto preliminare della proposta di variante e determinazione degli effetti significativi – allegato II, Direttiva 2001/42/CE
	<p>messa a disposizione e pubblicazione su web (trenta giorni) del rapporto preliminare avviso dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web comunicazione della messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati</p>	
Decisione	<p>L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, assume la decisione di assoggettare o meno la variante alla valutazione ambientale (entro 45 giorni dalla messa a disposizione) e informazione circa la decisione assunta</p>	

Schema verifica di assoggettabilità a VAS – Varianti al PdR e al PdS

2 – LA TERZA VARIANTE URBANISTICA: DESCRIZIONE

2.1 – ATTI PRELIMINARI

ATTI PRELIMINARI

Il Comune di Appiano Gentile è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) approvato con DCC 27.07.2012 n° 22 (B.U.R.L. 30.01.2013).

La Giunta Comunale con propria deliberazione 15.07.2015 n° 153 ha dato avvio al procedimento di formazione della presente variante al suddetto P.G.T., unitamente alla connessa Valutazione Ambientale Strategica (VAS), provvedendo alla individuazione delle autorità procedente e competente secondo le disposizioni impresse dall'art. 4, commi 3bis e 3ter LR 12/05 e s.m.i.

Ne è seguita la pubblicazione, il 20.07.2015, dell'avviso di avvio di quanto deliberato, alla cui scadenza risultano pervenute n. 12 istanze; oltre tale soglia temporale ne risultano pervenute altre 10.

In ogni caso, espletati gli adempimenti di cui all'art.13, comma 2 pari Legge, è stato conferito, con atti appositi, l'incarico esterno per le incombenze professionali finalizzate in particolare alla redazione della presente variante compresa la Valutazione Ambientale Strategica (ovvero non assoggettabilità).

2.2 – PREMESSE

A più di tre anni dall'approvazione del PGT, oltre alle specifiche modificazioni sopra descritte (par. 1.1), è emersa la necessità di procedere, in prima istanza, con percorso separato, alla formazione della 2^a variante di PGT per i contenuti della quale si rimanda agli atti depositati.

Contemporaneamente la presente variante è indirizzata al conseguimento del perfezionamento normativo conseguente soprattutto all'entrata in vigore della L. 164/14 "Sblocca Italia" e della LR. 31/14 e s.m.i. "riduzione consumo di suolo".

Il tutto comprese le eventuali ricadute sugli ambiti territoriali omogenei in termini di rimodulazione previsionale.

In ogni caso, non verificandosi incremento di consumo di suolo, la variante rientra fra le tipologie ammesse dall'art. 5 quarto comma della LR. 31/14 cit.

A tale proposito è auspicabile che gli adeguamenti del PTR vigente come stabiliti dalla pari Legge, art. 2 comma 2 e segg. in particolare, imperniati sulle "modalità di determinazione e quantificazione degli indici che misurano il consumo di suolo" ai fini della sua riduzione, tengano debitamente conto delle anticipazioni in questo senso disposte dal PTCP stesso, e delle risultanze che ogni comune della Provincia ha conseguito, non solo sotto il profilo statistico ma soprattutto sull'arricchimento delle dotazioni territoriali corredanti la Rete Ecologica.

La virtuosità dei comuni, in primis Appiano Gentile, che non hanno contemplato aree di espansione, ovvero in misura minore rispetto alle potenzialità certificate in sede di Provvedimento di Compatibilità del PGT con il PTCP, merita di essere premiata.

Sarebbe infatti cosa grave se questa fattispecie di amministrazioni locali oculate fosse assimilata a quella che viceversa ha previsto nei rispettivi PGT l'utilizzo totale delle possibilità di espansione (in qualche caso con l'aggiunta della premialità sopra trattata): l'applicazione generalizzata del citato art. 2 LR 31/14, comma 3 ultimo periodo, rivela sulla precedente evidenza tutti gli effetti di disparità di trattamento che fin dalla prima lettura sono emersi.

Il premio, per scongiurare il verificarsi di siffatto evento palesemente “perverso”, può identificarsi con la possibilità di attingere a questa riserva nei limiti delle potenzialità teoriche di espansione sancite dal PGT, o comunque con la facoltà di rimodularne le previsioni in sede di variante, utilizzando il principio compensativo fondato sulla definizione di bilancio ecologico di cui all’art. 2 comma 1 lett. d) LR 31/14 cit.: *“bilancio ecologico del suolo: la differenza tra la superficie agricola che viene trasformata per la prima volta dagli strumenti di governo del territorio e la superficie urbanizzata e urbanizzabile che viene contestualmente ridestinata nel medesimo strumento urbanistico a superficie agricola. Se il bilancio ecologico del suolo è pari a zero, il consumo di suolo è pari a zero”*.

La presente variante, come sopra anticipato, applica puntualmente questo principio.

Relativamente alle disposizioni dettate dalla L.R. 31/14, a integrazione delle argomentazioni sinora fornite, dalla lettura testuale dell’art. 2, primo comma, si evince che la presa d’atto delle definizioni (in quanto già esplicitate) elencate alle lettere da a) a e) debba avvenire “....a conclusione del percorso di adeguamento dei Piani di Governo del Territorio di cui all’art. 5 comma 3...”. Ne deriva che tale adempimento possa esercitarsi soltanto dopo l’iter di approvazione dell’adeguamento stesso evidentemente non hanno potuto esprimere efficacia le suddette definizioni; atteso inoltre che sono già dettate, che senso ha non applicarle nel periodo transitorio? Il tutto denota, oltre alla difficoltà interpretativa, gli estremi di contraddittorietà rispetto alla certezza dei tempi dell’azione amministrativa, peraltro contrassegnati dalle scadenze pluriennali fissate da pari art. 5 commi 1 e 2, vanificando l’obiettivo di aggiornare almeno a partire da due anni dall’entrata in vigore della Legge Regionale cit. (scadenza già saltata poiché il P.T.R. alla data odierna non ha subito il dovuto adeguamento con le connesse ricadute sugli strumenti urbanistici sottordinati). Essa oltretutto non costituisce l’auspicata revisione della LR. 12/05 (già modificata sedici volte), ma ne introduce tuttavia alcune modifiche (artt. 1,2,4,5,7,8,13,15,17,19 e 20) senza peraltro coinvolgere il comma 13 dell’art. 13 (varianti agli atti costituenti il PGT), né l’art. 14, comma 5 (Piani Attuativi in variante agli atti di PGT).

La loro efficacia è da ritenersi pertanto pienamente mantenuta.

Altrimenti la LR. 31/14 cit. avrebbe dovuto doverosamente intervenire, specificandone i limiti applicativi. Risulta altrettanto contraddittorio, il comma 2 dell’art. 3 della L.R. 31/14: mentre da una parte dispone l’applicabilità delle modifiche degli articoli da 8 a 10 della L.R. 12/05 anche ai comuni con popolazione pari o inferiore a 2.000 abitanti, di cui all’art. 10bis pari legge, dall’altra non ne adegua il testo, mantenendo consequenzialmente la sua integrale efficacia.

Rilevate le descritte criticità, occorre sottolineare che il comma 4 dell’art. 5 cit. consente ai Comuni “fino all’adeguamento.....e, comunque, fino alla definizione nel PGT della soglia comunale del consumo di suolo, di cui all’art. 8 comma 2, lettera b ter.) della LR. 12/2005..... di approvare unicamente varianti ai PGT e Piani Attuativi in variante al PGT che non comportino nuovo consumo di suolo”.

L’aggettivo “nuovo” riferito al sostantivo “consumo” di fatto presuppone la necessità della verifica del bilancio ecologico quale risultato della differenza fra “la superficie agricola che viene trasformata per la prima volta la superficie urbanizzata e urbanizzabile che viene contestualmente ridestinata nel medesimo strumento urbanistico a superficie agricola”. Contrariamente il legislatore avrebbe dovuto collegare l’aggettivo “nuovo” al sostantivo “suolo”.

In ogni caso la variante, compreso il processo di VAS, volendo rispettare e perseguire le finalità espresse dalla LR. 31/14, laddove in particolare attribuisce alle varianti ai PGT vigenti, praticabili nel periodo transitorio, lo scopo “di incentivarne ed accelerarne l’attivazione”, ha utilizzato le definizioni ivi dettate nell’art. 2, in specie il comma 1 lett. d), mantenendo inalterato il consumo di suolo originariamente programmato sulla scorta di un bilancio ecologico minore di zero: non sussistono le condizioni che ne determinino incremento.

Ciò induce a pensare che il legislatore abbia compreso, pur non sciogliendo le difficoltà applicative/interpretative manifestate dalla Legge cit., che il percorso di adeguamento dei PGT, attivabile soltanto dopo l'aggiornamento del PTR (già disatteso rispetto alla tempistica fissata dall'art. 5 cit. comma 1) e del PTCP (tenuto altresì conto dell'estrema incertezza attualmente pendente su ruolo e competenza di questo Ente e sul destino del personale addetto), quindi non prima di quattro o cinque anni (?), determini un grave rallentamento se non il blocco delle iniziative ed azioni amministrative locali, anche di modesta entità, qualora l'approccio alla Legge cit. riveli una lettura pedissequa e priva di "buon senso" del testo letterale.

Ecco l'ulteriore ragione che ha indotto il Comune, nel quadro di una oggettiva "vacatio legis", a collegare le definizioni dettate dall'art. 2 comma 1, con l'art. 5 comma 4 Legge cit., utilizzando la verifica del bilancio ecologico per dimostrare che la variante comporta una riduzione di consumo di suolo.

Inoltre mantiene inalterata la capacità insediativa globale di Piano, tenendo debitamente conto che essa, a seguito della 1^a variante vigente al PGT, P.A. di via Vignetta, e della 2^a, depositata agli atti, ha subito un decremento di 90 abitanti teorici.

La conseguente soglia di popolazione prevista, scende a 8.062 abitanti (8.152 – 90) rispetto al livello stabilito dal PGT originario.

Tuttavia a prescindere dallo scenario sopra descritto rileva sottolineare come la presente variante risulti conforme all'art. 38 NTA del PTCP vigente rispetto a quanto certificato nel Provvedimento Dirigenziale di Compatibilità Provinciale 01.06.2012 n. 13/23656 in ordine alla superficie ammissibile per le espansioni (mq. 145.611). Infatti alla superficie prevista dal PGT, mq. 12.664, si è aggiunta nel contesto della 2^a variante, suscettibile di adozione consiliare, un comparto di mq. 14.030 trasformabili, residuando una disponibilità di mq. 118.937. Poiché la presente terza variante, ancorchè non determini incremento di consumo di suolo, estende l'ambito omogeneo TUV di mq. 2.688, la S.A.E. riservata alla città di Appiano Gentile resta fissata in mq. 116.249. E' doveroso inoltre ricordare che in sede di PGT non è stato calcolato l'incremento addizionale riconducibile ai criteri premiali contemplati dall'art. 40 pari NTA del PTCP, modalità peraltro mai attivata nelle successive varianti urbanistiche.

2.3 – PROPOSTA PROGETTUALE

Gli ambiti coinvolti nella presente variante sono:

- a) La trasposizione in cartografia del ridisegno geometrico-funzionale del raccordo, già realizzato, sulla sp. N. 23 connesso all'attivazione del richiamato P.A. Vignetta, 1^a variante PGT.
- b) La restituzione all'uso pubblico dell'area a tal fine apprestata contestualmente all'intervento di recupero dell'ex scuola elementare di v. Vittorio Veneto.
- c) La soppressione della simbologia di rettifica stradale impressa su v. Leonardo da Vinci.
- d1) La riconduzione alla destinazione PAU di un'area TUV sita in via Pedrosi, pari a mq. 1.568, contermine al compendio del Parco Regionale della Pineta di Appiano G. e Tradate a compensazione di un lotto di uguale superficie a Beniate Inferiore da classificare analogamente ai confinanti comparti TUV, onde consentirne la continuità di tessuto insediativo. Inoltre si riconosce la classificazione TUV in pari località Pedrosi ad un immobile impropriamente inserito in ambito NAF2 (mq. 66 circa).
- d2) Per le medesime ragioni di cui al d1), sempre nel suddetto compendio di Cascina Pedrosi, un'area di mq. 890 contermine a via De Gasperi viene inserita in ambito PAU estendendo per uguale quantità l'ambito TUV gravitante su via Linati e delimitato dalla consorziale delle

Pedrosine. Resta inteso, in generale, per i nuovi comparti TUV l'assoggettamento dei titoli abilitativi alla sottoscrizione di convenzione o atto equipollente.

- e) La ridefinizione delle confinanze nel compendio interessante il P.A. di via della Strette.
- f) La esatta perimetrazione del P.A. vigente "F.C. Internazionale" e relativa precisazione degli ambiti contermini, per favorire una collocazione più logisticamente adeguata della residua dotazione edificatoria, previo adeguamento della convenzione urbanistica in essere.

Le modifiche normative si identificano sostanzialmente con:

- g) L'adeguamento derivante dal nuovo scenario dottrinale nascente dalla L.164/14 (Sblocca Italia) e dalla LR.31/14 e s.m.i. (riduzione consumo di suolo), relativamente, in particolare, all'istituto del permesso di costruire convenzionato ovvero assistito da atto unilaterale d'obbligo.
- h) L'incremento dell'una tantum volumetrico per gli ampliamenti.
- i) La generalizzazione applicativa dei trasferimenti volumetrici.
- j) La maggiore articolazione della disciplina delle autorimesse pertinenziali.


Per la puntuale descrizione del novellato (articoli, paragrafi, commi ecc.) si rimanda all'elaborato R3V3.

Nel paragrafo successivo dettaglieremo gli ambiti e gli aspetti normativi oggetto di variante per i quali, considerata la loro significatività (seppur limitata), verrà approfondito l'aspetto valutativo finalizzato alla decisione di rendere assoggettabile o meno il complesso delle variazioni introdotte. Pertanto non risultano significative le seguenti modificazioni cartografiche e normative oggetto di adeguamento (punti soprastanti):

Punti a) – b) – c) – e) – g) – i) – j).

In conclusione occorre sottolineare come la variante, non ha coinvolto il Documento di Piano, se non come mera ricaduta cartografica rispetto al riconfinamento della Rete Ecologica, del tutto ininfluente sotto il profilo della sostenibilità e della compatibilità con il PTCP.

Inoltre, essendo rimasta inalterata la soglia del consumo di suolo impressa dal PGT vigente a seguito delle precedenti prima e seconda variante, anche il bilancio insediativo non rivela alcun incremento.

AMBITI CASCINA PEDROSI/VIA LINATI – BENIATE INFERIORE

D1 - Una ulteriore modificazione inerisce la riconduzione alla destinazione PAU di un'area TUV sita in via Pedrosi, pari a mq. 1.568, contermine al compendio del Parco Regionale della Pineta di Appiano G. e Tradate a compensazione di un lotto di uguale superficie a Beniate Inferiore da classificare analogamente ai confinanti comparti TUV, onde consentirne la continuità di tessuto insediativo; inoltre si opta per la ridefinizione, per omogeneità, di un'area di circa mq. 66 da NAF2 a TUV.



D2 - Nel suddetto compendio di Cascina Pedrosi, un'area di mq. 890 contermine a via De Gasperi viene inserita in ambito PAU estendendo per uguale quantità l'ambito TUV gravitante su via Linati e delimitato dalla consorziale delle Pedrosine.

2.5 – GLI ASPETTI NORMATIVI IN VARIANTE (LIVELLO DISPOSITIVO)

Per quanto attiene gli elementi normativi da aggiornare in sede di variante, nel caso specifico si ritiene un singolo aspetto significativo per il processo valutativo, ovvero:




- Incremento dell'ampliamento “una tantum” volumetrico di edifici esistenti.

3 – ANALISI E VERIFICA TEMATICA DEGLI EFFETTI DELLA PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA

3.1 – L'APPROCCIO VALUTATIVO CALIBRATO AGLI AMBITI ED ALLE NORME IN VARIANTE

In questa sezione, per ogni singolo ambito, verranno definiti gli effetti significativi e le misure mitigatorie aggiuntive (rispetto a quanto già previsto dal R.A. del PGT vigente e conseguenti).

La simbologia inserita, laddove intervengano modificazioni significative delle condizioni e degli effetti rispetto alle previsioni pianificatorie preesistenti, possiede il seguente valore sintetico:

	valutazione potenzialmente positiva
	valutazione potenzialmente invariata
	valutazione potenzialmente critica

N.B.: gli ambiti oggetto di valutazione e di natura cartografica, in variante, sono soggetti ai seguenti vincoli urbanistico-ambientale:

AMBITO P.A. VIGENTE “F.C. INTERNAZIONALE”

Si riscontra, in parte, la presenza della fascia fluviale di interesse paesaggistico di mt. 150 di cui al D.Lgs. 42/04 art. 142 comma 1 lettera c).

Inoltre l'area per intero ricade in area protetta (Parco Regionale della “Pineta di Appiano e Tradate”, D.G.R. 07.07.2000 n. 7/427 e s.m.i.).

AMBITI CASCINA PEDROSI/VIA LINATI- BENIATE INFERIORE

Solo per gli ambiti di Cascina Pedrosi (peraltro da stralciarsi rispetto al tessuto urbano) si riscontra la presenza della fascia fluviale di interesse paesaggistico di mt. 150 di cui al D.Lgs. 42/04 art. 142 comma 1 lettera c).

EFFETTI SINTETICI

AMBITO P.A. VIGENTE “F.C. INTERNAZIONALE” E AMBITI ADIACENTI

Gli effetti ambientali di tipo strategico non vengono ad essere modificati in quanto sostanzialmente già contemplati dallo strumento pianificatorio vigente; la modifica del perimetro del P.A. vigente ivi indicato e la ridefinizione rispetto al reale uso del suolo degli ambiti adiacenti, come precedentemente descritto, non snatura le previsioni già convenzionate non alterandone i parametri edificatori; oltremodo consente una miglior potenziale collocazione della volumetria prevista.

Pertanto risultano inalterate rispetto allo status quo i riflessi consequenziali attinenti le tematiche di indagine (paesaggio, economia locale, aria, acque-S.I.I., suolo-biodiversità-popolazione, rumore-elettromagnetismo-radon, rifiuti, energia, trasporti-mobilità).

AMBITI CASCINA PEDROSI/VIA LINATI- BENIATE INFERIORE

D1



Immagini a volo d'uccello Cascina Pedrosi – Beniate Inferiore (fonte google maps)

D2



Immagini a volo d'uccello Cascina Pedrosi – Via Linati, visione da ovest (fonte google maps)

I-PAESAGGIO


COMMENTO

CASCINA PEDROSI/VIA LINATI

La classificazione paesistica di Appiano Gentile vigente (tavola del DdP del PGT vigente) definisce per i tre ambiti coinvolti una classe di sensibilità paesistica “media”, valore 3.

La variante determina effetti quantitativamente positivi per il comparto Pedrosi/Linati considerando l’incremento delle aree sottoposte a non trasformazione (ambito di via Pedrosi in particolare); nello specifico PAU (dalla precedente codificazione TUV, indice 0,40 mc/mq).

Considerando con maggior attenzione l’area di via Linati si evidenzia la presenza di un’area boscata al margine di levante in parte e in maniera più accentuata a mezzogiorno. L’immagine sottostante definisce qualitativamente l’ampiezza dell’area interessata da fenomeni vegetativi (retinata in verde chiaro).



Via Linati - sovrapposizione area boscata su base tavola di sintesi delle previsioni di piano (3^a var.)

L’areale edificabile si pone in continuità rispetto ai contermini lotti appartenenti agli ambiti TUV, con volumetria ammissibile di 356 mc (890 mq x 0,40 mc/mq) pari a quanto stralciato dal comparto di via Pedrosi.

Non sono presenti nel contesto di studio elementi di interesse storico-artistico né tracce di una struttura insediativa storica nei confronti dei quali possa esserci interferenza.

Per quanto rilevabile, si dispone di concentrare le trasformazioni edilizie ivi connesse al di fuori dell’area boscata come sopra definita. In tal modo verrebbe preservata la componente arborea esistente nonché l’assetto di cortina a verde che in prospettiva permetterebbe di limitare l’impatto vedutistico conseguente agli interventi edilizi.

BENIATE INFERIORE

La classificazione paesistica di Appiano Gentile vigente (tavola del DdP del PGT vigente) definisce per l’ambito una classe di sensibilità paesistica “media”, valore 3.

In merito all’inserimento planimetrico dell’ambito occorre precisare che la variante completa di fatto l’edificabilità sul fronte di via del Carso non costituendo in alcun modo un’occlusione sia paesistica sia ambientale. L’areale edificabile in sostanza si colloca in continuità rispetto al tessuto urbano al contorno, evitando in ogni modo effetti frantumativi di sprawling, ricompattandone la struttura rispetto alle previsioni previgenti considerando la contemporanea modificazione di Cascina Pedrosi che si poneva come areale di margine rispetto all’urbanizzato, quindi maggiormente sensibile a possibili trasformazioni.

La volumetria complessiva ammessa è pari a 627 mc (ovvero 1.568 mq x 0,40 mc/mq) ovviamente anche in questo caso compensativa con quanto stornato da Cascina Pedrosi.

L'altezza massima costruibile propria dell'ambito (7,50 mt) risulta conforme a quanto già edificato nell'intorno.

La natura sostanzialmente prativa del sito e la modesta acclività verso il confine sud, consente di ipotizzare limitati movimenti di terreno.

Non sono presenti nel contesto di studio elementi di interesse storico-artistico né tracce di una struttura insediativa storica nei confronti dei quali possa esserci interferenza.

MISURE MITIGATORIE AGGIUNTIVE

Concentrare l'edificazione potenziale dell'ambito su via Linati all'interno dell'areale non interessato dalla presenza della componente a bosco ivi rilevata.

Per il resto non sono ravvisabili ulteriori cautele come in precedenza verificato.

Vedasi in ogni caso la sezione “*misure mitigatorie*” posta al termine del successivo paragrafo.

VALUTAZIONE SINTETICA DEGLI EFFETTI DELLA VARIANTE



2-ECONOMIA LOCALE

Nessuna modificazione significativa da segnalare.

3-ARIA

COMMENTO

Il tematismo presente, può essere ridotto considerando che gli effetti significativi possono essere ricondotti alla componente attività produttive.

La variante proposta non interessa in alcun modo tale settore.

Da sottolineare che l'interferenza con la viabilità primaria di scorrimento SP23, essendo il nuovo ambito TUV di via del Carso distante e protetto da una cortina di edifici ed alberature, non denota potenzialità critiche insediative.

Nessuna modificazione significativa da segnalare.

4-ACQUE – S.I.I.

ACQUE REFLUE CIVILI

Per quanto attiene l'aspetto depurativo delle acque reflue, il territorio comunale appartiene, totalmente al bacino dell'Antiga.

L'impianto di depurazione di Limido Comasco è stato realizzato nel 1987 per una potenzialità di circa 22.000 A.E. e una portata in ingresso di circa 5.000 mc. giornalieri: nell'esercizio 2006 è stata registrata una portata media in ingresso superiore a 9.000 mc/giorno, con punte di oltre 15.000 mc/giorno.

Dati anno 2012: popolazione servita 22.313, Abitanti Equivalenti 3.391, quantità acqua depurata annua 3.255.888 mc.

Antiga è proprietaria di 15,30 km di collettore, di cui esegue l'ordinaria e straordinaria manutenzione.

Nel comprensorio di Antiga oltre il 90% dei residenti è collegato alla pubblica fognatura, che si sviluppa per circa 100 km.

La grande maggioranza del territorio è attualmente servito da fognatura di tipo misto: oltre a ricevere gli scarichi civili ed industriali, raccoglie nella stessa tubazione anche le acque piovane, tramite le caditoie che si trovano nelle strade, nei cortili, ecc.. In alcuni tratti, si è adottato il sistema delle reti fognarie separate.

Sviluppo della rete di fognatura comunale:

Comune	lunghezza rete (km)	tipologia rete		copertura
		mista	separata	
Appiano Gentile	26,70	72%	28%	70%

L'acqua di scarico raggiunge l'impianto di depurazione attraverso i collettori e viene trattata in modo tale da eliminare le sostanze inquinanti.

Al termine del processo l'acqua depurata è immessa nel torrente Antiga, restituendola così all'ambiente.



Rete fognaria ambito via Linati e Beniate Inferiore

FOGNATURA

	CORPO D'ACQUA		COLLETTORE CONSORTILE		INSEDIAMENTI ISOLATI CON A.E. < 50
	BACINO SERVITO DA PUBBLICA FOGNATURA DELIMITATO CON LINEA CONTINUA DI COLORE BLU E CON NUMERO PROGRESSIVO DI IDENTIFICAZIONE DELLA RETE.		ACQUE NERE		SCOLMATORI
	SCARICATORI DI PIENA CON NUMERO PROGRESSIVO DI IDENTIFICAZIONE		ACQUE CHIARE		
	PUNTI DI SCARICO		MISTA		

Legenda rete fognaria

COMMENTO

CASCINA PEDROSI

Essendo ambito stralciato sotto il profilo trasformativo, risulta pleonastico ogni ulteriore valutazione tematica.

VIA LINATI

L'ambito è inserito in zona servita. In questo caso la rete fognaria più prossima è di tipo misto.

BENIATE INFERIORE

L'ambito è inserito in zona servita. In questo caso la rete fognaria più prossima è di tipo misto.

MISURE MITIGATORIE AGGIUNTIVE

VIA LINATI/BENIATE INFERIORE

Applicabili i disposti del *Regolamento di gestione della fognatura, dei collettori e dell'impianto di depurazione delle acque reflue Antiga spa*, in particolare i seguenti articoli e modalità.

Art. 10 Scarichi delle acque meteoriche

I nuovi insediamenti che sorgano in zone servite da rete fognaria, dovranno provvedere al recapito delle acque meteoriche, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente, in:

- acque superficiali, di norma;
- pozzi perdenti;
- rete fognaria bianca, qualora presente;
- rete fognaria, in caso di inattuabilità delle disposizioni di cui sopra.

Nei nuovi insediamenti Antiga potrà richiedere l'installazione di dispositivi di separazione delle acque di prima pioggia in funzione delle superfici impermeabili interessate.

Art. 26 Conformità delle reti

Tutti gli scarichi e le relative reti siano conformi a quanto prescritto dal Regolamento Locale di Igiene:

- Art. 3.4.65 (Reti interne): tutti gli scarichi devono essere raccolti all'origine e tramite percorsi separati e distinti, in relazione alla loro origine devono essere conferiti al recapito finale ammissibile, secondo la normativa vigente. È ammessa l'unificazione delle diverse reti immediatamente a monte del recapito finale, fermo restando la possibilità d'ispezione e prelievo campione delle singole reti.
- Art. 3.4.68 (Accessibilità all'ispezione e al campionamento): tutti gli scarichi e le relative reti devono essere dotate di idonee ispezione e, prima della loro confluenza o recapito, avere un idoneo dispositivo a perfetta tenuta che ne consenta il campionamento. Ove prima del recapito siano realizzati impianti di depurazione e trattamento degli scarichi, all'uscita di questi e immediatamente a monte del recapito finale deve essere posto un pozzetto di prelievo per analisi di apertura minima cm 40 x40: tale pozzetto deve essere a perfetta tenuta e permettere un accumulo anche estemporaneo di acque di scarico per una profondità di almeno 50 cm.
- Art. 3.4.69 (Caratteristiche delle reti e dei pozzetti): le condutture delle reti di scarico e tutti i pozzetti nonché le eventuali vasche di trattamento devono essere costruiti in materiale sicuramente impermeabile, resistente e a perfetta tenuta. I pezzi di assemblaggio e giunzione devono avere le stesse caratteristiche. Le reti di scarico devono essere opportunamente isolate dalla rete di distribuzione dell'acqua potabile: di regola devono essere interrato, salvo che per le ispezioni e salvo casi particolari [...]. Le vasche non possono di regola essere ubicate in ambienti confinati. Di norma nei nuovi Piani di Lottizzazione dovranno essere realizzate a carico del richiedente fognature di tipo separato, indipendentemente dalle caratteristiche del recettore finale.

Separatore di prima pioggia

Per i casi non contemplati dal Regolamento Regionale 24 Marzo 2006 – n. 4, la separazione di prima pioggia deve essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- a) Negli insediamenti i cui scarichi siano classificati come civili o assimilati a civili:
 - le acque meteoriche provenienti da tetti e superfici impermeabili non interessate da passaggio di veicoli devono essere smaltite tal quali;
 - le acque meteoriche provenienti da superfici impermeabili diverse dai tetti, inferiori a 250 mq, relative ad insediamenti i cui scarichi siano classificati di categoria A ai sensi della L. R. 62/85, devono essere smaltite tal quali;
 - negli altri casi le acque meteoriche devono essere sottoposte a separazione di prima pioggia prima dello smaltimento finale.
- b) omissis

Pozzo perdente per acque meteoriche

Ogni 1.000 mq. di superficie impermeabile deve essere realizzato n. 1 (uno) pozzo perdente.

La superficie impermeabile di riferimento può essere quintuplicata in presenza di rete fognaria bianca.

Il rapporto viene variato in presenza di fognatura separata per la possibilità di smaltire le acque di pioggia attraverso la rete fognaria pubblica. In tal caso il pozzo perdente viene comunque richiesto, anche se con

dimensioni ridotte, per ragioni di mantenimento nel tempo dell'efficienza della fognatura separata e per assicurare la ricarica naturale della falda freatica.

Vedasi in ogni caso la sezione “*misure mitigatorie*” posta al termine del successivo paragrafo.

STIMA EFFETTI DELLA VARIANTE

L'invariabilità di abitanti permanenti previsti dalla presente variante, non comporta alcuna modificazione del valore complessivo per scarichi civili.

CONSIDERAZIONI PER LE CAPACITÀ COLLEGATE AL SISTEMA DI CAPTAZIONE/DISTRIBUZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTO ED ALLA POTABILITÀ

Per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico, il comune di Appiano Gentile dispone attualmente di tre pozzi pubblici ubicati all'interno del territorio comunale, gestiti dalla Società Antiga S.p.a., per un totale attuale pari a 35 l/s di media su base annua; il calcolo derivante per un intero anno è di circa 1.100.000 mc/anno.

Tali opere di captazione contribuiscono a soddisfare il fabbisogno idropotabile degli abitanti del comune.

La variante in commento non comporta alcuna variazione nei confronti del bilancio idrico riguardante il territorio.

VALUTAZIONE SINTETICA DEGLI EFFETTI DELLA VARIANTE



5-SUOLO-BIODIVERSITÀ-POPOLAZIONE

SUOLO E SOTTOSUOLO - IDROGRAFIA

COMMENTO

CASCINA PEDROSI – VIA LINATI - BENIATE INFERIORE



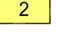
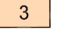
In merito agli aspetti geologici ed idrogeologici si rilevano:

Immagini seguenti tratte dalla *carta di sintesi + fattibilità (analisi della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT)*

Classe 2 di fattibilità (Cascina Pedrosi e via Linati) e Classe 2/3 di fattibilità (Beniate inferiore).




LEGENDA

-  Aree a pericolosità potenziale legata alla presenza di terreni superficiali a granulometria fine su pendii da mediamente inclinati a molto inclinati, comprensive delle aree di ciglio e di possibile accumulo
-  Aree a pericolosità potenziale legata alla presenza di terreni superficiali a granulometria fine su pendii da mediamente inclinati a poco inclinati, con possibile presenza di spessori consistenti di materiali colluviati
-  **CLASSE 2 - FATTIBILITA' CON MODESTE LIMITAZIONI**
La classe comprende aree nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni di carattere geologico all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso. Tali limitazioni possono, in genere, essere superate mediante approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi, senza l'esecuzione di specifiche opere di difesa.
Norma di riferimento : art. 6 NTA Studio Geologico Comunale
-  **CLASSE 3 - FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI**
La classe comprende aree nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni di carattere geologico all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità individuate. L'utilizzo di tali aree potrebbe necessitare l'esecuzione di interventi specifici e/o opere di difesa.
Norma di riferimento : art. 7 NTA Studio Geologico Comunale

Immagini seguenti tratte dalla *carta di inquadramento idrografico e idrogeologico (analisi della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT)*


 280 Isopiezometrica e relativa quota s.l.m.


 Direzione di flusso della falda

 A - A' Traccia sezione idrogeologica

 Reticolo idrico

 Fossetti di scolo

 Limite tra i bacini idrografici dei T. Lura (Est) e del T. Bozzente-Antioia (Ovest)



Per l'ambito Cascina Pedrosi e via Linati solo da segnalare che l'altezza di falda, considerando l'isopiezometrica di riferimento a 270 mt slm, è profonda circa 60 mt (330-270); per Beniate inferiore è circa 80 mt (340-260).

Non si rilevano altri vincoli geologici-idrogeologici. Non interferenze con reticolo idrico principale e/o secondario.

SOPRASSUOLO - BIODIVERSITA'

COMMENTO

CASCINA PEDROSI VIA LINATI - BENIATE INFERIORE

In merito agli aspetti attinenti il soprassuolo (copertura) ed alla biodiversità si rilevano:

Per Cascina Pedrosi si rileva, per le due parti interessate da variante da condurre in zona di non trasformazione PAU, la presenza di prato da sfalcio e, per l'area di mq. 1.568 di essenze d'alto fusto autoctone ovvero latifoglie.

Per via Linati, come detto in precedenza, si evidenzia la presenza di un'area boscata d'alto fusto al margine di levante in parte e in maniera più accentuata a mezzogiorno.

Per Beniate inferiore si rileva esclusivamente un uso prativo.

In ogni caso si ribadisce il conseguimento del risultato inerente il consumo di suolo in misura pari a zero, ossia bilancio ecologico invariato.

Il PTCP definisce per l'assetto della Rete Ecologica la presenza della stessa in ambito Beniate, con funzione di zona tampone di 1° livello (BZP), così come per via Linati. Gli ambiti di Cascina Pedrosi sono attualmente connotati come area urbanizzata.

Gli aspetti pertinenti che determinano effetti positivi sommando quanto derivante dagli ambiti in commento sono riferibili alle seguenti argomentazioni:

BENIATE INFERIORE

- L'estensione dell'area urbanizzata comporta in sostanza un completamento a margine della strada di via del Carso
- Non vengono a crearsi in alcun modo potenziali interruzioni di corridoi ecologici risultando l'area di Rete Ecologica (BZP) posta all'estremità della stessa interclusa su 3 lati su 4; è a tutti gli effetti un riconfinamento funzionale di modesta entità (1.568 mq)
- L'ubicazione dell'areale non determina in ogni modo effetti frantumativi di sprawling
- La qualità del soprassuolo (prato da sfalcio) non determina alcuna compromissione di suolo agricolo effettivamente produttivo.

VIA LINATI

- L'estensione dell'area urbanizzata comporta in sostanza un completamento a margine della strada di via Linati/consorziale delle Pedrosine
- Non vengono a crearsi in alcun modo potenziali interruzioni di corridoi ecologici risultando l'area di Rete Ecologica (BZP) posta all'estremità della stessa; è a tutti gli effetti un completamento funzionale di trascurabile entità (890 mq)
- L'ubicazione dell'areale non determina in ogni modo effetti frantumativi di sprawling
- La qualità del soprassuolo (anche con recepimento delle misure mitigatorie aggiuntive in calce alla presente tematica) non determina alcuna compromissione di suolo agricolo effettivamente produttivo.

CASCINA PEDROSI

- Vengono inibite potenziali trasformazioni lungo le estremità urbanizzate prospicienti il Parco Pineta, compattandone la struttura del tessuto consolidato (areale di margine); si amplia in sostanza la fascia cuscinetto fra aree trasformabili e non (BZS)
- La qualità assoluta del soprassuolo qui preservata risulta maggiormente significativa e complessa rispetto a quella di Beniate.



Immagini PTCP ambiti in valutazione

MISURE MITIGATORIE AGGIUNTIVE

Concentrare l'edificazione potenziale dell'ambito su via Linati all'interno dell'areale non interessato dalla presenza della componente a bosco ivi rilevata.

Per il resto non sono ravvisabili ulteriori cautele come in precedenza verificato.

Vedasi in ogni caso la sezione “*misure mitigatorie*” posta al termine del successivo paragrafo.

VALUTAZIONE SINTETICA DEGLI EFFETTI DELLA VARIANTE



6-RUMORE – ELETTROMAGNETISMO – RADON

COMMENTO

Il tematismo presente, può essere ridotto considerando che gli effetti significativi possono essere ricondotti al nuovo insediamento previsto in Beniate.

Il Piano di azionamento acustico prevede per l'ambito suddetto la presenza di classe II aree prevalentemente residenziali.

Non si segnalano presenze di elettrodotti AT e AAT, impianti per la telecomunicazione e radiotelevisione.

RADON

Per la tematica relativa alle radiazioni derivanti dalla presenza di radon indoor, non vi sono particolari dati a disposizione in merito all'area indagata: l'unico dato disponibile (fonte ARPA RSA Lombardia 2008-2009) individua valori d'area vasta pari a 62 Bq/mc, non particolarmente elevati. In sede di predisposizione di progetti ad edificare sarebbe opportuno verificare in loco l'eventuale entità della radiazione, adottando in sede esecutiva tutte le precauzioni assumibili, soprattutto per i vani previsti interrati.

Nessuna modificazione significativa da segnalare.

7-RIFIUTI – componente residenziale

COMMENTO

Il tematismo presente, può essere ridotto considerando che gli effetti significativi possono essere ricondotti ai nuovi insediamenti previsti in via Linati e Beniate, considerando che due ambiti di cascina Pedrosi vengono resi inedificabili.

Nessuna modificazione significativa da segnalare.

8-ENERGIA – componente residenziale

COMMENTO

Il tematismo presente, può essere ridotto considerando che gli effetti significativi possono essere ricondotti ai nuovi insediamenti previsti in via Linati e Beniate, considerando che due ambiti di cascina Pedrosi vengono resi inedificabili.

Nessuna modificazione significativa da segnalare.

9-MOBILITA' E TRASPORTI

COMMENTO

Il tematismo presente, può essere ridotto considerando che gli effetti significativi possono essere ricondotti ai nuovi insediamenti previsti in via Linati e Beniate, considerando che due ambiti di cascina Pedrosi vengono resi inedificabili.

Nessuna modificazione significativa da segnalare.

INCREMENTO DELL'AMPLIAMENTO “UNA TANTUM” VOLUMETRICO DI EDIFICI ESISTENTI (NORMA)

La norma prevede un aumento degli ampliamenti “una tantum” di edifici esistenti.

Sotto il profilo valutativo i conseguenti impatti possono reputarsi insignificanti, a condizione che non superino il valore di 150 mc, considerando che in ogni caso tale valore si attesta, adottando il criterio (stabilito dal PGT) che un abitante equivalga a 150 mc, su un potenziale aumento di 1 abitante per ogni singolo edificio potenzialmente interessato.

Di fatto attualmente il valore di 150 mc risulta essere già in vigore per gli ambiti TUV; pertanto la norma in variante ne estende la previsione anche agli ambiti TUC rispetto agli attuali mc. 100.

In sostanza, per quanto affermato, non si rilevano fattori incrementali tra lo stato di fatto e la proposta variante, essendo a livello attuale l'incremento “una tantum” riferibile per approssimazione a 1 abitante per singolo edificio suscettibile di applicazione della norma.

3.2 – CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI

Schema di confronto da riferire ai criteri previsti dall'Allegato II della Direttiva 2001/42/CE ai fini della verifica dell'assoggettabilità/non assoggettabilità, in funzione dei possibili fattori di pressione significativi associabili alle tematiche trattate.

FATTORI DI PRESSIONE SIGNIFICATIVI (PRIMARI E DERIVATI):

- alterazione percezione nella componente storico-antropico-culturale e paesaggistica
- qualità dell'aria: emissione di inquinanti correlati anche alla climatizzazione civile
- diverso prelievo idrico in rete
- alterazione della intercettazione naturale delle acque piovane con diversità di afflusso ai collettori fognari
- modificazioni dei caratteri energetici, acustici, luminosi
- diversità di effetti su vegetazione e fauna

	1	2	3	4	5	6			7
						6.1	6.2	6.3	
ACCADIMENTO SIGNIFICATIVO									
ACCADIMENTO POCO SIGNIFICATIVO									
ACCADIMENTO NON SIGNIFICATIVO									

Matrice sintetica del valore significativo in funzione delle caratteristiche degli effetti

Legenda:

Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

1. probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
2. carattere cumulativo degli effetti;
3. natura transfrontaliera degli effetti;
4. rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
5. entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
6. valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - 6.1 delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
 - 6.2 del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;
 - 6.3 dell'utilizzo intensivo del suolo;
7. effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

MISURE MITIGATORIE:

- previsione di aree a verde, anche con funzione di mitigazione paesistica, da attuarsi prevalentemente nelle aree comuni/private non edificate
- permeabilità pedonale e vedutistica in modo da rendere più armonico il rapporto con gli ambiti naturalistici residuali
- previsione di opportune piantumazioni autoctone e distribuite
- utilizzo di materiali di finitura consoni acchè la percezione volumetrica degli edifici non venga incrementata (anche per pavimentazioni)
- utilizzo di gradazioni cromatiche adeguate
- adeguata dotazione e previsione di opere di urbanizzazione primarie/secondarie

- gerarchizzazione viabilità di comparto/viabilità di collegamento
- previsione di opportuno sistema di percorsi pedonali da rapportare alle condizioni specifiche dell'intorno
- utilizzo fonti alternative (solare termico, fotovoltaico, geotermico previa verifica acquiferi, ...)
- realizzazione edifici con adeguate performance termiche attraverso
 - facciate esterne finalizzate a garantire la maggior resa in termini di assorbimento solare nella stagione invernale e riflessione solare nella stagione estiva
 - sistemi tecnologici inerenti il riscaldamento e il raffrescamento
 - sistemi per il recupero e l'utilizzo di acque meteoriche per gli scopi consentiti
 - sistemi solari attivi per la produzione di energia elettrica e/o calore
 - introduzione di principi bioclimatici nel layout architettonico e urbanistico
 - scelta dell'orientamento ottimale dell'edificio e delle sue parti interne
 - implementazione di idonee soluzioni per la climatizzazione, la ventilazione e l'illuminazione naturale degli ambienti indoor
 - impiego di materiali da costruzione confacenti e relazionati al contesto edilizio circostante, possibilmente incentivando l'utilizzo di materiali ecosostenibili
- realizzazione di sistemi di dispersione/allontanamento acque reflue-meteoriche conformi ai dispositivi di legge
- previsione di sistemi di prelievo idrico che ne favoriscano il controllo (usi domestici, usi parti comuni a verde)
- convogliamento dell'acqua piovana in apposite e adeguate cisterne, utilizzandola per irrigare le aree a verde
- realizzazione di superfici drenanti anche in funzione della pavimentazione di sedi stradali interne agli ambiti
- limitazione all'indispensabile dell'entità degli scavi e dei riporti
- verifica in sede di esecuzione degli aspetti geotecnici, con adozione delle migliori soluzioni tecnico costruttive, verificando al contempo l'entità degli scavi
- previsione di una corretta distribuzione/tipologia di aree a verde ed essenze
- previsione di opportuno sistema di percorsi pedonali da rapportare alle condizioni specifiche dei luoghi
- installazione di corretto isolamento acustico di facciata e posa di idonei serramenti
- corretta applicazione disposti del previsto Piano di Zonizzazione Acustica
- installazione di corpi illuminanti (ad alta efficienza e tecnologicamente avanzati) con fascio orientato a terra ed inibizione fasci luminosi disperdenti e a ridotto consumo energetico (LR 17/2000 e LR 38/2004)
- nella progettazione delle opere a verde dovrà essere privilegiata la funzionalità ecologica delle stesse, prevedendo l'utilizzo di specie arbustive autoctone.

FASE CANTIERE/EDIFICAZIONE

- prevedere la bagnatura delle piste di cantiere e la copertura dei cumuli di terra con teli, specie in condizioni di forte vento, per limitare il sollevamento e la propagazione delle polveri
- evitare di effettuare le lavorazioni di cantiere più rumorose, laddove possibile, nel periodo primaverile-estivo e limitare la presenza delle macchine operatrici e dei mezzi di estrazione e coordinare i mezzi che operano per limitare l'aumento di rumore; riduzione dei livelli di rumorosità con l'utilizzo di macchinari con adeguata insonorizzazione e rispondenti alle norme (veicoli di nuova generazione): se possibile utilizzare veicoli con il motore elettrico (garantita anche una minore quantità di emissione di inquinanti atmosferici)
- realizzare gli interventi di maggior entità, che prevedono demolizione o rimozione di precedenti strutture, nel minor tempo possibile

- separare preventivamente l'orizzonte pedologico e le zolle erbacee dallo strato inferiore di terreno minerale, e ricollocarli nello stesso ordine in fase di ricomposizione per accelerare la formazione della copertura erbacea dove è eventualmente previsto il ripristino.

CONCLUSIONI VERIFICHE TEMATICHE

Per quanto sopra definito, si può concludere che non risultano significativi gli accadimenti considerati legati ai fattori di pressione individuati. Il complesso delle misure mitigatorie, in variante o applicabili, può in ogni caso ridurre le vulnerabilità segnalate.

3.3 – RETE NATURA 2000

Una particolare attenzione, infine, occorre porla in ordine alla Verifica dei siti Rete Natura 2000, considerando che Appiano Gentile è in minima parte ricompreso all'interno del Sito di Importanza Comunitaria⁴ (SIC IT2020007) "Pineta Pedemontana di Appiano Gentile", in esito alla Direttiva Comunità Europea "Habitat" 21.05.92 n°. 43/92/C.E.E..

Per attuare concretamente un'azione di salvaguardia dell'integrità degli habitat e delle specie presenti entro il SIC IT2020007 Pineta Pedemontana di Appiano Gentile è necessario innanzi tutto predisporre una corretta e puntuale attivazione delle procedure di valutazione d'incidenza. Poiché l'integrità delle suddette risorse ambientali può essere potenzialmente messa a rischio anche da interventi programmati esternamente all'area del SIC ma i cui effetti possono ripercuotersi anche all'interno del SIC medesimo, diviene indispensabile definire un'"area vasta" da utilizzare quale quadro territoriale di riferimento allo scopo di valutare se un dato intervento debba o meno essere sottoposto alla citata procedura valutativa. Per tali finalità il piano di gestione dell'ente parco definisce la suddetta area come riferita ai seguenti settori perimetrali al SIC:

1. fasce stradali delle strade provinciali e comunali che interessano il SIC
2. area degli stagni del Roncamocc al confine sud-est del SIC
3. fascia dell'elettrodotto TERNI sul lato nord-est del SIC
4. area agricola tra il SIC e l'abitato principale del comune di Castelnuovo Bozzente
5. area agricola a sud-est, dove il SIC confina con aree caratterizzate dalla presenza di aziende agricole attive.

In queste aree sulla base degli elementi conoscitivi raccolti, si ritiene che l'attivazione di interventi possa incidere significativamente sulle differenti componenti ecosistemiche del SIC (componente forestale, vegetazione, fauna). Va precisato inoltre che mentre per gli interventi ubicati internamente al SIC l'attivazione della procedura di valutazione d'incidenza è obbligatoria (fatte salve le eccezioni specificamente previste dalla Direttiva Habitat, dalle norme di Regione Lombardia, coordinate con quelle dell'ente gestore), per gli interventi ricadenti esternamente al SIC

⁴ Siti di Importanza Comunitaria (SIC) istituiti ai sensi della Direttiva Habitat al fine di contribuire in modo significativo a mantenere o a ripristinare un habitat naturale (allegato 1 della direttiva 92/43/CEE) o una specie (allegato 2 della direttiva 92/43/CEE) in uno stato di conservazione soddisfacente. Gli stati membri definiscono la propria lista di Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC) sulla base dei criteri individuati nell'articolo III della Direttiva 92/43/CEE. Per l'approvazione dei pSIC la lista viene trasmessa formalmente alla Commissione Europea, Direzione Generale (DG) Ambiente, unitamente, per ogni sito individuato, ad una scheda standard informativa completa di cartografia. Spetta poi successivamente al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, designare, con decreto adottato d'intesa con ciascuna regione interessata, i SIC elencati nella lista ufficiale come "Zone speciali di conservazione" (ZSC).

Sostanzialmente la logica della Direttiva indica una preservazione della biodiversità attuata attraverso un sistema integrato d'aree protette, buffer zone e sistemi di connessione, così da ridurre e/o evitare l'isolamento delle aree e le conseguenti problematiche sugli habitat e le popolazioni biologiche.

ma ubicati nell'area vasta di riferimento il soggetto che propone gli interventi medesimi dovrà verificare preventivamente con l'ente gestore del SIC la necessità o meno di attivare la citata procedura. Fatta salva l'individuazione dell'area vasta come sopra delineata, occorre tuttavia prevedere che, nell'eventualità di interventi di rilevante impatto ambientale situati esternamente a tale area e che possano influire sull'assetto idrogeologico del SIC, dovrà essere comunque esperita la procedura di valutazione d'incidenza, partendo dalla predisposizione dello Studio di Incidenza che ha lo scopo di valutare i possibili effetti sul Sito di Importanza Comunitaria.

L'articolo 6 della direttiva Habitat 92/43/CEE sancisce, ai paragrafi 3 e 4, che:

- *Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.*
- *Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.*
Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

Lo Studio di Incidenza stima pertanto i possibili effetti generati sullo stato di conservazione di habitat e specie di interesse comunitario.

Occorre pertanto stabilire se gli effetti antropici derivanti dalla attuazione delle scelte urbanistiche come prefigurate dalla 3^a variante al P.G.T. vigente possano far emergere o meno l'insussistenza di esperimento della procedura di valutazione di incidenza.

Tuttavia considerata la natura e la localizzazione degli ambiti di variante non emerge in alcun modo tale necessità.

4 – CONCLUSIONI

Come enunciato, *il provvedimento di verifica deve evidenziare le motivazioni dell'assoggettabilità/non assoggettabilità a VAS della 3^a Variante al P.G.T. richiamando i criteri previsti dall'Allegato II della Direttiva, ovvero:*

Caratteristiche della Variante, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

- A. in quale misura stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*
- B. in quale misura influenza altri P/P, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*
- C. la pertinenza per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;*
- D. problemi ambientali;*
- E. la rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. P/P connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).*

Pertanto si può definire che:

- A. La Variante non stabilisce significativamente un quadro di riferimento in quanto obiettivamente limitato quantitativamente rispetto a possibili condizionamenti sull'utilizzo di risorse.
- B. L'influenza della Variante su altri P/P può essere schematicamente individuata con la verifica della analisi di coerenza esterna.

L'analisi di coerenza esterna assume un rilievo decisivo nella verifica che le prerogative fondanti della Variante siano coerenti con quelli del quadro programmatico nel quale si inserisce.

ANALISI DI COERENZA ESTERNA VERTICALE

L'analisi della coerenza esterna verticale è finalizzata a verificare l'esistenza di relazioni di coerenza tra obiettivi e strategie generali della Variante e obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale, territoriale ed economica desunti da documenti programmatici di livello diverso da quello del P/P (*Piano/Programma*) considerato, nonché da norme e direttive di carattere internazionale, comunitario, nazionale regionale e locale. Tale analisi deve verificare numerosi riferimenti:

1. la coerenza dello scenario di riferimento elaborato per la Variante con gli scenari previsti dagli altri livelli di pianificazione sovraordinati facendo riferimento alle modalità di recepimento e di eventuale adeguamento alla realtà locale, all'integrazione con gli obiettivi specifici di livello locale;
2. la coerenza delle informazioni utilizzate per la definizione della base di dati con quelle utilizzate in altri livelli di pianificazione/programmazione.

I riferimenti di cui al punto 1. Possono essere

- a. Livello COMUNITARIO (Consiglio Europeo di Barcellona 2002, Direttive 92/43/CE e 79/409/CEE)*
- b. Livello NAZIONALE (Del. CIPE 02.08.2002)*

- c. *P.T.R.*
- d. *P.T.C.P.*
- e. *P.G.T. Comune di Appiano Gentile vigente*
- f. *P.T.C. Parco Regionale Pineta di Appiano Gentile e Tradate*

La coerenza risulta soddisfatta, in quanto ogni singolo livello programmatico è stato recepito/verificato, e considerando che a livello provinciale il PTCP condensa sul proprio territorio i riferimenti gerarchicamente superiori (comunitario, nazionale e regionale).

Per i riferimenti di cui al punto 2. si ritiene inutile approfondire il legame di coerenza esterna per questa condizione, in quanto le informazioni reperite sono, per quanto confrontabili, le medesime utilizzate per i P/P sovraordinati.

ANALISI DI COERENZA ESTERNA ORIZZONTALE

L'analisi di coerenza esterna di tipo orizzontale deve invece verificare la compatibilità tra gli obiettivi generali della Variante e gli obiettivi generali desunti dai piani e programmi di settore; debbono essere presi in considerazione i P/P dello stesso ambito territoriale di riferimento.

Si tratta cioè di verificare se strategie diverse possono coesistere sullo stesso territorio e di identificare eventuali sinergie positive o negative da valorizzare o da eliminare.

Nel nostro caso specifico vengono presi in considerazione i seguenti P/P significativi del livello territoriale locale:

- a. *Studio geologico e analisi della componente*
- b. *Reticolo idrico minore*
- c. *Piano di azionamento acustico*

Risulta implicita in questo caso, laddove significativa, la coerenza orizzontale con studio geologico e reticolo idrico minore, in quanto assunti quale parte integrante della proposta Variante.

Sulla base delle informazioni acquisite, risultano coerenti le impostazioni progettuali con il piano acustico.

- C. La coerenza con gli aspetti progettuali – ambientali risulta automaticamente verificata considerando le impostazioni della Variante
- D. I problemi ambientali attinenti la Variante sono stati ampiamente commentati e verificati al capitolo 3, ove considerando che **le risultanze di ogni singola tematica indagata non risultano in nessuno caso significative in funzione dei fattori di pressione individuati**. Il complesso delle misure mitigatorie, può in ogni caso ridurre le vulnerabilità segnalate.
- E. Il tema della rilevanza per l'attuazione delle normative ambientali comunitarie è verificato, considerando che risulta verificato anche in funzione dei sistemi della “programmazione di settore sovracomunale” e della “programmazione di settore comunale”.

Pertanto, sinteticamente:

	A	B	C	D	E
SIGNIFICATIVO					
POCO SIGNIFICATIVO					
NON SIGNIFICATIVO					

Legenda:

Caratteristiche della Variante, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

- A. in quale misura la Variante. stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- B. in quale misura la Variante influenza altri P/P, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- C. la pertinenza della Variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- D. problemi ambientali relativi alla Variante;
- E. la rilevanza della Variante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. P/P connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

In conclusione per le considerazioni effettuate (principalmente da collegare alla giacitura dei siti, contesto urbanizzato, variante a P.G.T. già approvato e vigente, ininfluente rispetto al SIC IT2020007, ai caratteri compatibili sotto il profilo ambientale della proposta urbanistica), non si reputano significativi gli effetti ambientali, sociali ed economici conseguenti alla previsioni della Variante così come configurata ed esaminata.

Non sussistono, in ultima analisi, le condizioni per l'applicazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica.